

## Codice Penale

### **LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE**

#### **TITOLO VIII Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio**

##### **Capo I Dei delitti contro l'economia pubblica**

###### **Art. 500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.**

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.

#### **TITOLO IX**

##### **TITOLO IX-BIS Dei delitti contro il sentimento per gli animali**

###### **Art. 544-bis. Uccisione di animali.**

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

###### **Art. 544-sexies. Confisca e pene accessorie.**

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

**TITOLO XIII**  
**Dei delitti contro il patrimonio**

**Capo I**  
**Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone**

**Art. 638.**  
**Uccisione o danneggiamento di animali altrui.**

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.